

## **Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008**

Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento

Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - cassazione

Potere di controllo delle nullità in sede di legittimità - Fondamento - Compatibilità con l'art. 111 Cost. - Limiti - Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Esclusione - Decisione implicita sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza nel processo lavoristico - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorché si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell'actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ. da parte del litisconsorte pretermesso - ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di "potestas iudicandi" - come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell'azione, la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento) -; in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio. Tale compatibilità con il principio costituzionale della durata ragionevole del

**Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008**

processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello; ciò tanto più nel processo del lavoro, in cui il sistema normativo che fondava l'originario riparto fra giudice ordinario ed amministrativo sul presupposto di una giurisdizione esclusiva sull'atto amministrativo, ne ha poi ricondotto il fondamento al rapporto giuridico dedotto, facendo venir meno la ratio giustificatrice di un intenso potere di controllo sulla giurisdizione, da esercitare "sine die"(In applicazione del su esteso principio, le Sezioni Unite della Corte hanno dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., sollevata dall'I.N.P.D.A.P. per la prima volta nel giudizio di legittimità, in fattispecie relativa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita di un docente universitario).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008